

Musterfirma
Abteilung
Hans Muster
Strasse
PLZ/Ort

Worb, settembre 2017

Attuazione dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori

Gentili Signore, egregi Signori,

come esperti nel settore, la formazione professionale ci sta a cuore. Con questa lettera, pertanto, desideriamo illustrarvi le principali modifiche all'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori e le relative conseguenze per la formazione professionale.

■ **Di che cosa si tratta?**

L'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori) riduce da 16 a 15 anni l'età minima per lo svolgimento dei lavori pericolosi nella formazione professionale di base e stabilisce la necessità di definire delle misure di accompagnamento per la protezione della salute e della sicurezza dei giovani. Si deve pertanto garantire che i giovani, durante la formazione, acquisiscano le competenze necessarie per svolgere in sicurezza i lavori pericolosi. A questo proposito è stato elaborato l'allegato 2 al piano di formazione — poi approvato (con il contributo della SECO) dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione — con cui si definiscono delle condizioni derogatorie. Ciò significa che i giovani possono svolgere i lavori pericolosi indicati nell'allegato 2 solo se accompagnati, e vengono inoltre definite le modalità dell'accompagnamento, il luogo e l'anno di formazione corrispondenti.

■ **Perché questa lettera?**

Perché lei è un formatore, un docente della scuola professionale o il responsabile dei corsi interaziendali e l'attuazione delle misure previste dall'allegato 2 rientra nel suo ambito di responsabilità. Con questa comunicazione desideriamo fornire maggiori informazioni sugli aspetti più importanti.

■ **Da quando entrano in vigore le misure?**

Gli allegati 2 dei piani di formazione «Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture AFC» e «Addetta/Addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP» sono già stati approvati. Le deroghe previste entrano in vigore all'inizio dell'anno scolastico 2017, in agosto.

■ E ora, cosa bisogna fare?

Il vostro compito ora è aiutare le persone in formazione ad acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento dei lavori pericolosi, basandovi sulle disposizioni indicate nell'allegato 2 del piano di formazione. Ecco alcune raccomandazioni su come procedere:

1. Valutate l'entità dei lavori pericolosi e delle modalità di attuazione concernenti il luogo di formazione di vostra pertinenza basandovi sull'allegato 2 del piano di formazione (AFC e/o CFP). Prestate attenzione, oltre al luogo di formazione, anche all'anno di formazione e all'intensità dell'accompagnamento necessario.
2. Stabilite quindi come attuare l'accompagnamento conformemente all'allegato 2.
3. Scaricate un'autodichiarazione della CSFP dalla homepage della Fachverband für Betriebsunterhalt e compilatela, al fine di garantire l'attuazione delle misure di accompagnamento.

■ Che cosa serve?

- Allegato 2 del piano di formazione «Operatrice/Operatore di edifici e infrastrutture AFC» e/o «Addetta/Addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP»
- Autodichiarazione della CSFP

Gli allegati 2 e l'autodichiarazione sono disponibili sulla homepage della SFB.

■ Quali aspetti vanno considerati?

- L'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori vale per tutti i giovani di età inferiore ai 18 anni. Nell'allegato 2 del piano di formazione sono pertanto indicati solamente i lavori vietati ai giovani.
- Le deroghe approvate con l'allegato 2 valgono unicamente per le persone in formazione e non per i praticanti o gli stage introduttivi.

Distinti saluti

A nome del comitato SFB Schweiz

Claude Zbinden
Presidente SFB

Peter Kernen
Vicepresidente

